

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2960

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, ARMAROLI, GITTI, MAZZONI, NALDINI, NUCCI,
ROBERTI, ROSSINOVICH, SPINELLI**

Presentata il 22 gennaio 1966

Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro per il settore dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando venne preparato il testo unico sugli infortuni sul lavoro e poi approvato dal Consiglio dei ministri alla fine del mese di giugno 1965, era previsto che la sua entrata in vigore partisse dal 1° luglio 1965 con l'eccezione per le nuove categorie che entravano per la prima volta nel sistema di assicurazione ed assistenza, per le quali si prevedevano sei mesi di ritardo nell'applicazione: infatti per queste categorie era prevista all'articolo 199 l'entrata in vigore con il 1° gennaio 1966.

Questi sei mesi di tempo erano stati auspicati anche dalla Commissione parlamentare prevista dall'articolo 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e il Governo li aveva accettati, perché si trattava di centinaia di migliaia di nuovi assicurati che entravano a far parte dell'assicurazione infortuni e specialmente nel settore dell'artigianato, per quasi un milione di individui, si trattava di una forma completamente nuova e cioè di una categoria di lavoratori autonomi che contribuiva per se stessa.

Era necessario avere questo periodo di tempo per studiare l'applicazione pratica, il sistema di propaganda, la stessa tecnica delle denunce: insomma tutte le norme di applicazione per una massa di ditte per le quali c'era

da tener conto anche dell'aspetto sociale, della loro inesperienza amministrativa e delle difficoltà organizzative.

Inoltre aveva anche un valore il voto espresso unanimemente dalla citata Commissione parlamentare in materia di tariffe e di premi: diceva infatti la Commissione nel parere al Governo: « Si reputa necessaria la revisione della tariffa dei premi dell'I.N.A.I.L. per una eventuale ulteriore riduzione delle voci di tariffa che sono sembrate alla Commissione eccessive; deve essere opportunamente studiata la possibilità di una congrua riduzione dei tassi di premio nei confronti degli artigiani, in considerazione sia del rilievo minimo che il rischio viene ad assumere nelle loro aziende, sia della loro posizione economicamente più debole rispetto ai veri e propri complessi industriali.

Forse a tal riguardo potrebbe essere utile ripristinare il principio della graduazione del rischio in seno a ciascuna delle varie attività lavorative ».

Purtroppo però la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge sul testo unico avvenne, in conseguenza di tutti gli espletamenti degli organi di controllo, invece che in luglio, in ottobre e precisamente il 13 ottobre 1965.

Questo ritardo in pratica annullò quasi completamente la buona volontà delle intenzioni del legislatore che aveva previsto i già citati sei mesi di ritardo di applicazione del testo unico; i sei mesi si riducevano a poco più di due mesi annullando tutte le possibilità di studio, di incontri, di organizzazione.

Il 1° gennaio 1966 è arrivato si può dire quasi all'improvviso sulla massa degli artigiani meno provveduti e cioè per quelli senza dipendenti e quindi per le ditte più semplici e modeste.

Non c'è stato il tempo di organizzare quella propaganda anche necessaria per arrivare a tutte le contrade più depresse del nostro territorio nazionale; troppi sarebbero gli artigiani che sarebbero oggi soggetti a penalità per mancanza di denuncia dei loro obblighi assicurativi.

Quindi una legge che vuol avere anzitutto una base sociale avrebbe il suo avvio invece con un aspetto negativo e di grave pregiudizio per le piccole attività economiche artigianali.

Inoltre la revisione delle tariffe e dei premi l'I.N.A.I.L. l'ha potuta mettere allo studio solo ora e quindi i voti soprariportati della Commissione parlamentare, e tanto sentiti dalla categoria, non possono avere attuazione che nel tempo.

Ecco, perché riteniamo necessario, sentite tutte le organizzazioni di categoria, che si sono espresse tutte in pieno accordo, proporre che il termine del 1° gennaio 1966 venga spostato al 1° gennaio 1967 in modo che si abbia, nella realtà concreta, il tempo per l'espletamento di tutte quelle norme necessarie per l'applicazione migliore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 1° gennaio 1966 previsto nel secondo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è prorogato al 1° gennaio 1967 relativamente agli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti.